

REGOLAMENTO INTERNO PER I SOCI VOLONTARI DELLA LAVORATORI CRISTIANI IMOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

(Approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci in data 05/05/2023)

- Riferimenti normativi:

Legge 08/11/1991, n. 381, art. 2

Legge 03/04/2001, n.142, art. 6

D.Lgs. 117/2017 "CTS", art. 17

PREMESSA:

Come indicato all'art. 4 del vigente Statuto, la Cooperativa è oggi connaturata per svolgere il proprio scopo mutualistico ai sensi dell'articolo 1 lettera A) e lettera B) della Legge 381/1991.

Per l'odierna azione della Cooperativa stessa poteva essere sufficiente la previsione delle norme proprie di una Cooperativa Sociale di tipo A, ma nella stesura dello Statuto sono state previste anche le facoltà relative ad una Cooperativa Sociale di tipo B in ragione della temporaneità di affidamento in esterno della gestione diretta dell'attività di ristorazione.

Non essendo quindi presenti né lavoratori dipendenti, né Soci lavoratori, al presente quindi non esiste l'obbligo di adottare un regolamento interno (art. 6 della Legge 142/2001).

Peraltro il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno sottoporre all'Assemblea dei Soci l'approvazione di un regolamento interno relativo alla figura del Socio volontario.

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 117/2017 il Socio volontario è una persona fisica che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite della Lavoratori Cristiani Imola Società Cooperativa Sociale, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I Soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro Soci.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche a:

- a)** Gli amministratori che siano iscritti a Libro Soci in altre categorie, in quanto anch'essi svolgono gratuitamente le loro funzioni all'interno della struttura Cooperativa.
- b)** I professionisti e i consulenti che dedicano, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento dell'assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della Cooperativa.
- c)** I volontari appartenenti agli Enti Soci o ad altri Enti del terzo settore con cui siano vigenti rapporti di collaborazione.

2. L'ammissione a Socio volontario o il passaggio a tale categoria avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:

- a)** dati anagrafici, cittadinanza;
- b)** il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
- c)** codice fiscale;
- d)** titolo di studio ed eventuali titoli professionali;
- e)** l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- f)** l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge.

Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal Socio volontario.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l'inserimento del Socio volontario nell'attività della Cooperativa, tenendo conto del campo di attività in cui questi desidera prestare la sua opera e della manifestata disponibilità in termini di giorni ed orari.

3. Ai Soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il Socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in Cooperativa.

4. Il Socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della Cooperativa ed a seguirne la metodologia tempo per tempo definita per il settore in cui presta la sua opera.

Le attività svolte dal Socio volontario sono indicate dal coordinatore del servizio in funzione delle necessità della Cooperativa e tenendo conto delle manifestate disponibilità di giorni ed orari.

Il Socio volontario si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L'impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al coordinatore in tempo utile al fine di consentire di riorganizzare dell'attività.

La prestazione lavorativa del Socio volontario deve essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva di lavoro dipendente.

5. Ai Soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A favore del Socio volontario è stipulata una polizza assicurativa, con costo a carico della Cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all'attività di volontariato prestata in Cooperativa.

Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l'espletamento delle proprie funzioni, il Socio dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare entro due giorni il certificato di infortunio.

La presenza giornaliera in Cooperativa dei Soci volontari deve essere registrata con regolarità in apposito registro.

6. Ai Soci volontari spetterà il rimborso delle spese che verranno individuate dal coordinatore del servizio nel quale il volontario presterà la propria attività. Tali spese dovranno comunque essere documentate.

7. La Cooperativa è tenuta a informare i Soci volontari che operano all'interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria.

I Soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal DLGS 81/08 e dal DLGS 242/96 e successive modifiche ed integrazioni.

Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa a loro affidata.

8. La Cooperativa deve provvedere periodicamente alla formazione del Socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antinfortunistica, sia sulla metodologia e l'organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare.

9. Nei casi in cui il Socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della Cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello Statuto della Cooperativa.

Il Socio volontario che per motivi personali non sia più in grado prestare la propria collaborazione, può chiedere il passaggio ad altra categoria o recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.